



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11
del 23/04/2012

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **duemiladodici**, addì **ventitre**, del mese di **aprile**, alle ore **20** e minuti **30**, nella sala consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIZZI CLAUDIO	SINDACO	X	
FOTI Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CALDERONI ALCIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIULIANO Ivano	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PATTONI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TRISCONI MARA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
NACCA Lorenzo Biagio	CONSIGLIERE COMUNALE		X
RAVIOL DANIELA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUIGLIA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RICHETTI Grazia	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RAPETTI GIORGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIUDICI MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
DELLAVEDOVA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BIGOTTA SEVERINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUINZONI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CALDERONI ELISA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TOGNO BARBARA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
Totale		15	2

Partecipa il Segretario Comunale **RAMPONE DOTT.SSA GIULIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIZZI CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco rende noto che:

- Visto il D.Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime al 2015;
- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Rilevato come occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/201 1 e nella citata legge di conversione e delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;
- Visto a tal fine il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- Visto che il comma 16-quater dell'articolo 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in Legge 24 febbraio 2012 n.14 ha previsto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è differito al 30.06.2012;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Propone pertanto al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento allegato predisposto dagli uffici competenti.

IL SINDACO
F.to Claudio Pizzi

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra il Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERV. ECON. FINANZIARIO
F.to Roberto Mora

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell'Amministrazione, esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 126 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive.

Il Segretario Comunale
F.to Giulia Rampone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di Regolamento proposto e ritenuto meritevole di approvazione;

Dopo ampia discussione alla quale intervengono:

Elisa Calderoni la quale dichiara che il Regolamento è poco chiaro, contesta l'applicazione della maggiorazione di tre punti percentuali di cui all'art.8 e l'incentivo del 4% previsto dall'art.11;

Paolo Dellavedova da lettura di un documento e lo consegna al segretario affinché venga allegato al presente verbale;

Preso atto dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2 e alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli N.11 e contrari n.4 (Dellavedova, Bigotta, Guinzoni e Calderoni Elisa) espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 201 del 6,12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

Successivamente,

su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

Con voti favorevoli n.15 espressi per alzata di mano dai n.15 consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D,Lgs n.267/2000;

ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE NACCA LORENZO BIAGIO



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Anno 2012

Approvato
con deliberazione
di Consiglio Comunale
n. 11 del 23.04.2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Art. 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili _____	3
Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli _____	4
Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali _____	4
Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	4
Art. 8 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo _____	4
Art. 9 – Rimborsi e compensazione _____	4
Art. 10- Attività di recupero _____	5
Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo _____	5
Art. 12 - Versamenti minimi _____	5
Art. 13 - Differimento dei versamenti _____	5
Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____	5
Art. 15 – Riscossione coattiva _____	6
Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento _____	6

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

2. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 10- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota pari al 4% delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, con esclusione di sanzioni ed interessi, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 3 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.



ALLEGATO ALLA DCC N° 11 DEL 23/04/2012



**CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.04.12
DICHIARAZIONE DI VOTO VIVERE
CASALE SUL PUNTO 3**

**“ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”**

Il nostro gruppo consigliere ha deciso di votare

NO

all'adozione del Regolamento Imu proposto per i seguenti motivi:

1. Il regolamento risulta incompleto.
2. Manca il riferimento alle detrazioni.
3. La determinazione delle esenzioni risulta troppo vago.
4. Si stabilisce che il 4% del recupero da attività di accertamento viene destinato al personale dell'ufficio tributi come premio. Visto che il personale percepisce già un premio di produttività stabilito per gli enti pubblici e stanziato in bilancio, crediamo sia preferibile destinare loro solo il 2% del recupero derivante dall'attività di controllo al potenziamento e convogliare il restante 2% ad un fondo che verrebbe utilizzato per elargire ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste (ad esempio per chi ha figli portatori di handicap).
5. A seguito di violazioni contestate viene fissata la misura degli interessi moratori: tasso legale + 3%. La riteniamo troppo elevata. Nei regolamenti approvati dagli altri comuni non si fa parola dell'aumento del 3%. La stessa quantificazione degli interessi (tasso legale + 3%) viene applicata anche per le sospensioni dei pagamenti richiesti per situazioni di obiettive difficoltà. Non capiamo la ratio che porta ad applicare gli interessi ad un cittadino che si trova già “in situazioni di obiettive difficoltà” e che quindi fatica a pagare l'imposta nella sua misura ordinaria.

Nel caso il regolamento fosse modificato il nostro gruppo valuterà di esprimersi diversamente.

Casale Corte Cerro, li 23.04.12

GRUPPO CONSIGLIARE VIVERE CASALE

PAOLO DELLAVEDOVA - BIGOTTA SEVERINO - GUINZONI MARINA - CALDERONI ELISA -

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to PIZZI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FOTI Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 09/05/2012 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.
Casale Corte Cerro, 09/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 09/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART.134 COMMA 4 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000)

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

(ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000)

☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA)
